
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1118 del 21 APR. 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 APR. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Giancarlo Gugliotta

DIREZIONE RISORSE UMANE

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 6179 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro ai sensi dell'art. 23, comma 3, del CCNL del comparto Sanità 1994/1997 e pagamento dell'indennità sostitutiva di preavviso e dell'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.-

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Carfi

Giancarlo Carfi

Il Direttore della Struttura
Dott. Giovanni Tolomeo

Giovanni Tolomeo

Il 21 APR. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Giancarlo Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Risorse Umane che con la sottoscrizione da parte del direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista l'istanza del 25/09/2015 con la quale il dipendente matr. 6179 ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per il riconoscimento di eventuale inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;

Vista la nota prot. n. 2376 del 01/10/2015 con la quale questa Azienda ha trasmesso la documentazione di rito alla competente commissione medica presso il Dipartimento regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la nota del 03/04/17, pervenuta in data 12/04/17 - prot. 11768, con la quale la Commissione Medica di Verifica ha trasmesso l'estratto del verbale riportante le risultanze della visita medico-collegiale a cui è stato sottoposto il dipendente in data 29/03/17 e dal quale si rileva che lo stesso è stato dichiarato: *"non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro nell'amministrazione di appartenenza"*;

Visto l'art. 23, comma 3, del CCNL comparto sanità personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 - sottoscritto il 1 settembre 1995, che dispone che quando *"il dipendente, a seguito degli accertamenti sanitari, è stato dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'azienda o l'ente può procedere, alla risoluzione del rapporto"*;

Visto il combinato disposto dall'art. 7 della L. 379/1955, dall'art. 1, co. 32, della L. 335/1995 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011 che fissa come segue i termini procedurali ed i requisiti di legittimazione per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di inidoneità a proficuo lavoro:

- Anzianità di servizio di 15 anni;
- Giudizio medico di *"inidoneità in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"*;
- Termini di risoluzione del rapporto di lavoro: entro 30 gg. dalla notifica della decisione.

Ritenuto, di poter individuare al 01/05/2017 la data di risoluzione del rapporto di lavoro;

Preso atto che alla data del 30/04/2017, ultimo giorno di servizio, il dipendente avrà maturato un'anzianità contributiva complessiva, utile al fini del trattamento di quiescenza, pari a complessivi anni 38 e mesi 2;

Accertata, pertanto, la sussistenza di tutti i requisiti di legittimazione per poter risolvere il rapporto di lavoro del dipendente e di poterlo collocare in quiescenza per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro dalla predetta data del 01/05/2017;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento per la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità a proficuo lavoro;

Visto il 3° co. dell'art. 23 del C.C.N.L. 1994-1997 del comparto sanità sottoscritto l'1/09/1995 che prevede l'erogazione dell'indennità sostitutiva di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità;

Visti anche gli artt. 2118 e 2121 del c.c. in tema di recesso dal rapporto di lavoro e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di preavviso;

Visto l'art. 39 del citato C.C.N.L. 1994-1997 che fissa come segue i termini di preavviso:

- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni;

Preso atto che il dipendente, in riferimento all'anzianità di servizio maturata, ha diritto a 4 mesi di indennità sostitutiva di preavviso il cui importo, ai sensi e per gli effetti delle citate norme, è pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, e precisamente:

Stipendio mensile in godimento	Mesi di computo	Importo da liquidare
€ 2.334,03	4	€ 10.102,08 (incluso rateo 13 [^])

Accertato, altresì, che alla data della cessazione il dipendente ha maturato e non fruito giorni 62 di congedo ordinario;

Preso atto dell'oggettiva impossibilità a godere delle suddette giornate di congedo ordinario a causa della costante condizione di malattia del dipendente dal mese di settembre 2015 alla cessazione, e che, pertanto, alla luce dei chiarimenti diramati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica con note n. 54/VSG/DPRS/AD/ml-12 del 23/07/2012 - n. 0032937 del 06/08/2012 e n. 40033 del 08/10/2012, alla novella introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/212 e s.m.i (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), nulla osta alla relativa monetizzazione;

Considerato che l'indennità sostitutiva per i 62 giorni di congedo ordinario non fruiti, tenuto conto della retribuzione giornaliera di € 89,77, è determinata in € 5.565,74;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- risolvere con decorrenza 01/05/2017 il rapporto di lavoro con il dipendente matr. 6179, a seguito di accertamento da parte della commissione medica di verifica presso il Dipartimento regionale di Palermo del Ministero dell'Economia e delle Finanze della *"inidoneità assoluta e permanente al proficuo lavoro"*;
- dichiarare vacante in dotazione organica il posto ricoperto dal dipendente;
- disporre, a richiesta del dipendente, l'espletamento da parte della Direzione Risorse Umane, di tutte le procedure necessarie per la liquidazione del trattamento di previdenza e di quiescenza, nonché dell'indennità sostitutiva di preavviso e per ferie maturate e non godute;
- determinare, liquidare e pagare al dipendente le seguenti somme:
 - € 10.102,08 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
 - € 5.565,74 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute;
- dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto in considerazione che risoluzione del rapporto di lavoro decorre da giorno 01/05/2017.

